

D.S.A.

La compilazione del PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) deve essere redatto per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010).

Deve essere effettuata dopo un periodo di osservazione dell'allievo, comunque entro il primo trimestre. Il PDP viene deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia (e dall'allievo qualora lo si ritenga opportuno).

Il percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, è il risultato dell'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e basato su considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico. E' uno strumento di lavoro per gli insegnanti e ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. (Legge 170/2010, dal DM 5669/2011 e dalle Linee guida).

A richiesta della famiglia, copia della scheda dovrà essere consegnata ai genitori. *(La possono utilizzare come documentazione, insieme alla diagnosi, per poter accedere al beneficio della maggiorazione dei contributi per borse di studio e assegni di studio previsti dalla Legge Regionale n. 28/2007-artt. 11 e 12).*

La formulazione del PDP dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia, previo incontro di presentazione, tra il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o referente DSA e l'eventuale specialista che segue il ragazzo.

Costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola, che si obbliga a rispettarlo.

Ciò non significa, per altro, che basti la certificazione o la formulazione del PDP perché l'alunno venga automaticamente promosso. Ogni studente, infatti, dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, impegnandosi nell'attuazione del Piano e se quest'ultimo verrà rispettato dalla scuola, ma non dall'alunno, mancando questi di impegnarsi secondo le sue capacità, egli può non essere ammesso alla classe successiva.

E' bene precisare che la ratio delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, precisa anche che non va ridotto il livello degli obiettivi di apprendimento (l'art.4 comma 5 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011)

La diagnosi rilasciata da privati, deve essere ratificata e certificata da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

LE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEI D.S.A. ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, Version for 2007 (Organizzazione Mondiale della Sanita') registra i disturbi specifici di apprendimento nell'asse F81.

F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

Disordini in cui le normali modalità di acquisizione delle competenze sono disturbate fin dai primi stadi di sviluppo. Ciò non in diretta conseguenza di una mancata opportunità di apprendimento, non come risultato di un ritardo mentale e non in conseguenza di alcuna forma di trauma cerebrale o di deficit

F81.0 - Disturbo specifico della lettura

F81.1 - Disturbo specifico della computazione

F81.2 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F81.3 - Disturbi misti delle abilità scolastiche

F81.8 - Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F81.9 - Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative - parametri e criteri per la verifica/valutazione

	MISURE DISPENSATIVE¹ (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE
D1.	Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
D2.	Dispensa dall'uso dei quattro caratteri di scrittura (nelle prime fasi dell'apprendimento)
D3.	Dispensa dall'uso del corsivo e dello stampato minuscolo
D4.	Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
D5.	Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
D6.	Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie
D7.	Dispensa dall'utilizzo di tempi standard
D8.	Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi
D9.	Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi
D10.	Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie
D11.	Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all'orale non considerando errori ortografici e di spelling
D12.	Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
D13.	Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali
D14.	Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni
D15.	Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
D16.	Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte
D17.	Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale
D18.	Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l'uso di schemi riadattati e/o mappe durante l'interrogazione
D19.	Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)
D20.	Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi

¹ Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), **la scelta della dispensa** da un obiettivo di apprendimento **deve rappresentare l'ultima opzione.**

D21.	Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici
D22.	Altro

NB:

	STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
C1.	Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)
C2.	Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)
C3.	Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri...).
C4.	Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale
C5.	Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri...) ed eventualmente della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)
C6.	Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte
C7.	Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche scritte
C8.	Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni
C9.	Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse <i>on line</i>)
C10.	Utilizzo di software didattici e compensativi (<i>free</i> e/o commerciali)

In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione preliminare per l'esame conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; artt. 6-18 OM. n. 13 del 2013) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti- VEDI P. 19

Le Commissioni degli esami di Stato terranno conto di modalità di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e potranno riservare ai candidati tempi più lunghi, assicurando inoltre l'utilizzo di strumenti compensativi e valutando i contenuti più che la forma (anche nelle prove scritte).

L'articolo 6 si sofferma in particolare sulle **lingue straniere**, che devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Tra le misure dispensative previste rientrano la **dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**.

È importante che sia ben chiara la differenza tra **DISPENZA** (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed **ESONERO**.

- In caso di **DISPENZA**, in sede di **esami di Stato**, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il **titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero all'Università**.

- L'**ESONERO**, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un **Percorso Didattico Differenziato**.

In sede di **esami di Stato**, i candidati con DSA che hanno seguito un **percorso didattico differenziato** e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998**.

In entrambi i casi è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa o esonero;
2. richiesta di dispensa o esonero dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa o l'esonero, **con particolare attenzione** ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc).

Per quanto riguarda la PROVA INVALSI per l' a.s. 2012/2013 è stato precisato che gli allievi afferenti alla "AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE" (in base alla definizione della circolare MIUR 8/2103) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi hanno dovuto svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE

- Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)
- Valorizzare il processo di apprendimento dell'allievo e non valutare solo il prodotto/risultato
- Predisporre verifiche scalari
- Programmare e concordare con l'alunno le verifiche
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario
- Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali
- Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell'ambiente fisico (rumori, luci...)
- Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

PROVE SCRITTE

- Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari
- Facilitare la decodifica della consegna e del testo
- Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma
- Introdurre prove informatizzate
- Programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove

PROVE ORALI

Gestione dei tempi nelle verifiche orali

Valorizzazione del contenuto nell'esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive.

Segnalo anche la presenza di una **biblioteca digitale sul web** (www.biblioaid.it).

Per concludere è forse bene precisare che tutte le misure previste per i DSA, sono finalizzate al: **Diritto al successo formativo e non diritto alla promozione**.

(Così sentenza Il TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I - Sent. 12/01/2012 n. 9 afferma che “Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l'indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva”).

P.S. In allegato si può aggiungere il modello di P.D.P. peraltro già in uso nello scorso anno scolastico (Prof. ssa Farelli) .